



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"Giuseppe Lombardo Radice"
1° CIRCOLO
Via Emanuele Bellia n° 166 - 95047 Paternò (CT)
Tel.095/842677 - Fax 095/859773 - Email CTEE06700T@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.primocircolopaterno.edu.it
Cod. Fisc. 80013540879

Circolare n. 40 –a.s.2021/2022

Paternò, 20/10/2021
Al personale docente e ATA
Ai Sigg. Genitori
Al Dsga
Sito web

Oggetto: Comunicazioni al personale in merito all'obbligo di Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Modalità di controllo del possesso della certificazione verde.

Si invitano le SS.LL a dare attenta lettura della legge 24 settembre 2021, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 1° ottobre 2021, che, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, converte con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e disciplina in maniera unitaria l'impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

La legge di conversione n.133/2021 conferma l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione. Obbligo introdotto dall'art. 9-ter, commi 1 e 1-bis del D.L. n.52/2021.

La legge di conversione modifica, invece, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.

La nuova formulazione e del comma 2, art. 9-ter, prevede che l'inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle Istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia sino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni». L'assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, ad essere qualificata come «assenza ingiustificata» e a determinare l'immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

La legge n. 133/2021 - comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 - conferma l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni. E' confermata l'esclusione dell'obbligo per bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. La violazione degli obblighi di che trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 Euro.

L'obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è confermato in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle Istituzioni scolastiche, educative e formative. La nuova formulazione degli artt. 9-ter

e 9-ter.1 del decreto-legge n. 52/2021 esplicita la possibilità di delegare l'accertamento a personale a tal fine formalmente individuato.

Il controllo del possesso della certificazione verde per il personale di codesto istituto verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

- **SEMPRE IN ENTRATA** tramite app verifica c-19 dal collaboratore scolastico formalmente delegato a tale compito;
- **E IN AGGIUNTA** tramite area dedicata sulla piattaforma ministeriale SIDI sempre dalle ore 07:30 alle ore 08:30, e durante il regolare orario scolastico, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il personale scolastico è tenuto ad essere in possesso della certificazione verde **fin dall'entrata** all'interno dell'edificio scolastico. In caso di mancato possesso, verrà registrata un'assenza ingiustificata a carico del lavoratore.

Si ricorda, altresì, che **il Legislatore ha confermato l'impianto sanzionatorio nei confronti dei soggetti titolari del dovere di controllo**. In particolare, il dirigente scolastico, il responsabile delle istituzioni scolastiche, educative e formative e i loro delegati che omettano di effettuare le verifiche prescritte, sono sottoposti all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000, secondo le previsioni di cui all'art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico
Valeria Maria Bombace

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs39/93